



COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

**DISCIPLINA RELATIVA ALLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO**

**Approvata con Delibera di Giunta n.61 del 13/05/2008,
così come modificata con Delibera di Giunta n. 2 del 13/01/2009
con Delibera di Giunta n. 94 del 09/09/2010
e con Delibera di Giunta n.108 del 02/12/2014**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto, finalità, definizioni e modalità di svolgimento*
- Art. 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi*
- Art. 3 - Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne*
- Art. 4 - Procedura selettiva*
- Art. 5 - Modalità della selezione*
- Art. 6 - Individuazione del soggetto al quale conferire l'incarico*
- Art. 7 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa*
- Art. 8 – Casi in cui si può prescindere dal requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria.*
- Art. 9 – Regime di efficacia degli incarichi*
- Art.10 - Controlli e verifiche funzionali*
- Art. 11 – Regime di pubblicità degli incarichi conferiti*
- Art. 12 - Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi*
- Art. 13 – Valutazione di congruità e proporzionalità del compenso di alcune tipologie di incarichi*
- Art.14 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali*

Art. 1 – Oggetto, finalità, definizioni e modalità di svolgimento

1. Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e definisce e disciplina limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, da affidarsi a soggetti estranei all'amministrazione nel rispetto di quanto stabilito dall'art.7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, dall'art.110 comma 6 del D.Lgs. 267/2000, dall'art.3 commi 55, 56 e 57 della legge 244 del 2007 e dalla normativa vigente in materia in quanto applicabile.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per incarichi di collaborazione gli incarichi non ricompresi negli incarichi di studio, ricerca e consulenza.

3. Requisito essenziale per lo svolgimento degli incarichi di studio è la consegna di una relazione finale scritta, nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Requisito essenziale per lo svolgimento degli incarichi di ricerca è la consegna di una relazione finale scritta, nella quale siano illustrati i risultati della ricerca effettuata sulla materia oggetto dell'incarico.

Gli incarichi di consulenza si sostanziano invece nella richiesta di un parere ad un esperto esterno.

4. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento:

- tutti gli incarichi conferiti sulla base di apposite disposizioni normative di carattere speciale (es: gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", in quanto soggetti a specifica disciplina);
- Incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione, o per le relative domiciliazioni o per i consulenti tecnici di parte nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario e spesso urgente della scelta dell'incaricato, fatto salvo quanto previsto all'art.13;
- Incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Art. 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento: laurea magistrale; laurea specialistica rilasciata secondo il nuovo ordinamento universitario; ovvero specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale).

2. Il conferimento degli incarichi avviene nel rispetto dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune;
- l'incarico deve rispondere altresì a programmi, obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- deve essere accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
- il compenso deve essere congruo e proporzionato all'attività prestata;
- deve essere stata effettuata una procedura comparativa;
- la scelta della professionalità deve tenere conto della non sussistenza di motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico.

3. Oltre a quanto stabilito dai precedenti commi, ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge legge 244 del 2007, l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267/2000.

Art. 3 - Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne

1. Prima di attivare la procedura comparativa, il Responsabile del Settore competente, previa definizione dell'oggetto della prestazione necessaria, attesta l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio Settore, in grado di assicurare i medesimi risultati, ossia l'impossibilità di far fronte all'esigenza emersa con personale in servizio.

2. L'atto adottato, ai sensi del comma precedente, viene trasmesso al Segretario Generale, affinché questi, per quanto di competenza, provveda, entro i successivi 10 (DIECI) giorni dal ricevimento della comunicazione, a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il Comune ed ordinariamente assegnate ad altro Settore. In caso di

riscontrata l'impossibilità di far fronte all'esigenza emersa con personale in servizio e, comunque, decorso il termine di cui sopra, senza aver ottenuto alcuna attestazione, si potrà procedere ad avviare la procedura selettiva prevista dalla presente disciplina.

Art. 4 - Procedura selettiva

1. Gli incarichi devono essere affidati previo esperimento di una procedura comparativa.
2. La procedura selettiva è indetta con specifici avvisi pubblici, previa fissazione delle modalità e dei criteri di scelta. La competenza all'approvazione dell'avviso è del Responsabile di Settore o del Sindaco a seconda del tipo di incarico, ai sensi di quanto stabilito dall'art.14 comma 2. La determinazione che approva l'avviso pubblico approva altresì lo schema di disciplinare per l'incarico e costituisce determinazione a contrattare dovendo indicare quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000
3. L'avviso di selezione dovrà contenere:
 - l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati,
 - la durata della prestazione;
 - il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
 - i criteri di scelta che saranno adottati (ad esempio, esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);
 - ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
4. L'avviso per la procedura comparativa è reso pubblico mediante:
 - a. pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
 - b. pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;
 - c. eventuali altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Responsabile del Settore competente.

Art. 5 - Modalità della selezione

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione e alla scelta dell'incaricato, procede il Responsabile di Settore o il Sindaco a seconda del tipo di incarico, ai sensi di quanto stabilito dall'art.14 comma 2.
2. Per tale comparazione ci si può avvalere, se lo si ritiene opportuno, di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.
3. La procedura comparativa non si conclude con l'attribuzione di un punteggio e/o con la formazione di una graduatoria finale di merito, ma con l'individuazione del soggetto ritenuto più idoneo sulla base dei criteri di scelta stabiliti.
4. In caso di risoluzione del contratto con l'incaricato, la procedura comparativa potrà essere effettuata, senza procedere all'emanazione di un nuovo avviso pubblico, tra i soggetti che hanno presentato domanda a seguito dell'avviso originario.

Art. 6 – Individuazione del soggetto al quale conferire l'incarico

1. Al termine della procedura comparativa viene approvato e reso pubblico il provvedimento di individuazione dell'incaricato prescelto.

2. L'incaricato viene invitato alla stipula del contratto entro il termine fissato dal Comune.

3. Il contratto deve contenere:

- a. la tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e continuativo);
- b. l'oggetto;
- c. le modalità di esecuzione;
- d. le responsabilità e le eventuali penali;
- e. la durata e luogo della prestazione;
- f. il compenso;
- g. la disciplina relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- h. la disciplina relativa alla risoluzione delle controversie;
- i. la clausola di esclusività/non esclusività;
- j. le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
- k. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

4. Non è ammesso il rinnovo degli incarichi. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti causa ritardi non imputabili all'incaricato, fermo restando il compenso originariamente pattuito.

5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine dell'incarico salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva

1. La procedura selettiva può non essere effettuata e l'incarico, quindi, può essere conferito direttamente all'incaricato, mediante determinazione a contrattare, nei seguenti casi:

- a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
- b) prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata all'incaricato senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- c) nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal soggetto competente all'affidamento dell'incarico, situazioni di particolare urgenza che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
- d) per infungibilità della prestazione, adeguatamente motivata.

Art. 8 – Casi in cui si può prescindere dal requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria

1. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Trovano comunque applicazione, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, le restanti disposizioni in tema di pubblicità e comparazione.

Art. 9 – Regime di efficacia degli incarichi.

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dei contratti relativi ad incarichi di collaborazione o di consulenza conferiti a qualsiasi titolo a soggetti esterni e per la liquidazione dei relativi compensi: la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Essendo, la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, semestrale, l'efficacia dell'atto e la conseguente possibilità di liquidare i relativi compensi, maturano alla data in cui il Settore che ha stipulato l'incarico inoltra, all'Ufficio competente all'invio semestrale, i dati necessari per effettuare la comunicazione.

Art.10 - Controlli e verifiche funzionali

1. L'amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all'attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

Art. 11 – Regime di pubblicità degli incarichi conferiti.

1. L'Amministrazione comunale pubblica sul proprio sito istituzionale e tiene aggiornate, tutte le informazioni relative agli incarichi conferiti indicate all'art.15 comma 1 del D.Lgs. 33/2013.

Art. 12 - Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n° 244 del 2007, il limite massimo di spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

Il Responsabile del Servizio Finanziario verifica che non venga superato il limite di cui sopra prima dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, sulla determinazione che impegna la spesa.

Art.13 – Valutazione di congruità e proporzionalità del compenso di alcune tipologie di incarichi

1. Per gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione (ad esclusione delle domiciliazioni) o per i consulenti tecnici di parte nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario e spesso urgente della scelta dell'incaricato, la valutazione di congruità e proporzionalità del compenso dell'attività prestata presuppone la richiesta del preventivo del costo complessivo presunto della prestazione con indicazione dell'attività di massima da compiere, dello scaglione tariffario e della tariffa applicati con riferimento a quanto stabilito nei tariffari professionali.

Art. 14 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Ai sensi dell'art.110 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt.15 comma 5 e 37 comma 1 dello Statuto del Comune di Gabicce Mare, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa aventi ad oggetto competenze di supporto e raccordo con gli organi politici dell'amministrazione, sono di competenza del Sindaco, che provvede a fissare le modalità e i

criteri di scelta dell'incaricato da inserire nell'avviso pubblico e che procede alla scelta dell'incaricato, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione.

Ogni altro incarico disciplinato dal presente regolamento è di competenza del Responsabile di Settore, salvo diversa specifica disposizione di legge.

3. L'invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, prescritto ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge 266/2005 è di competenza del soggetto che ha provveduto all'affidamento dell'incarico.

3 bis. L'atto di affidamento di incarichi di studio, di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione deve essere corredato da valutazione del revisore dei Conti dell'ente, ai sensi dell'art.1 comma 42 della Legge 311/2004.

L'acquisizione della valutazione preventiva del revisore è di competenza del soggetto a cui compete l'affidamento dell'incarico.

3 ter. Le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica (società in house) devono osservare, per il conferimento di incarichi, i principi e gli obblighi di cui al presente regolamento.

4. La pubblicazione sul sito internet del Comune degli incarichi di collaborazione autonoma, prescritto ai sensi dell'art.15 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 viene effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per la gestione del sito internet dell'amministrazione comunale, a seguito di tempestiva segnalazione scritta da parte del Responsabile del Settore che ha curato l'incarico.

5. L'elenco degli incarichi conferiti e pubblicati sul sito internet dell'amministrazione viene inviato semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica da parte del Servizio Contratti, Affidamenti e Ricerca Finanziamenti, nella persona del Responsabile dello Staff nel quale il servizio è posto.

6. Il presente regolamento entra in vigore da giorno in cui è esecutiva o eseguibile la relativa delibera di approvazione.

7. Il presente regolamento dovrà essere inviato entro 30 giorni dalla sua adozione alla sezione regionale della Corte dei Conti.